



Comune di Sondrio

Comune di Sondrio

***REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
PUBBLICITÀ SULLE STRADE E SULLE ALTRE
AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO***

Approvato con Deliberazione C.C. n° 27 del 28/03/2014 ed entrato in
vigore il 06.05.2014

COMUNE DI SONDRIO

*Piazza Campello, 1 – 23100 SONDRIO
Tel. 0342-526.111 Fax 0342-526.333
Sito internet: www.comune.sondrio.it
E-mail: info@comune.sondrio.it
Partita IVA e Cod. Fiscale 00095450144*

POLIZIA LOCALE

*Tel. 0342-526.221-228
Fax 0342-526.211
polizia@comune.sondrio.it*



I N D I C E

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto e finalità

CAPO II DEI MANUFATTI PUBBLICITARI

Articolo 2 – Definizioni

Articolo 3 – Divieti assoluti

Articolo 4 – Distanze minime di posa fuori dai centri abitati e nei tratti di strade extraurbane con limite di velocità superiore a 50 km/h

Articolo 5 – Distanze minime di posa nei tratti di strade extraurbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h

Articolo 6 – Dimensioni fuori dai centri abitati

Articolo 7 – Distanze minime di posa nei centri abitati

Articolo 8 – Dimensioni nei centri abitati

Articolo 9 – Caratteristiche dei manufatti pubblicitari

Articolo 10 – Segnali di indicazione turistici e di territorio

Articolo 11 – Striscioni, locandine e standardi

Articolo 12 – Tende e bacheche

Articolo 13 – Caratteristiche e installazioni di targhe di esercizio

Articolo 14 – Caratteristiche tecniche e materiali degli impianti fissi per le affissioni

Articolo 15 – Segni orizzontali reclamistici

Articolo 16 – Impianti pubblicitari di servizio

Articolo 17 – Pubblicità effettuata con veicoli o rimorchi

Articolo 18 – Pubblicità fonica

CAPO III DEL REGIME AUTORIZZATORIO

Articolo 19 – Autorizzazioni e nulla – osta

Articolo 20 – Vincoli culturali, paesaggistici e idrogeologici

Articolo 21 – Vincoli urbanistici ed edilizi

Articolo 22 – Procedura per il rilascio della autorizzazione

Articolo 23 – Obblighi del titolare della autorizzazione

Articolo 24 – Targhette di identificazione

CAPO IV DELLE RIMOZIONI E DEL REGIME SANZIONATORIO

Articolo 25 – Rimozione dei manufatti pubblicitari abusivi

Articolo 26 – Custodia dei manufatti rimossi

Articolo 27 – Sanzioni amministrative pecuniarie

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28 – Coordinamento con la normativa fiscale

Articolo 29 – Norme di rinvio

Articolo 30 – Norme transitorie

ALLEGATO: Modello di richiesta di autorizzazione



CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina la pubblicità lungo ed in vista delle strade di proprietà del comune di Sondrio, nel rispetto dei principi e dei criteri di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada”, al D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, “Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada”, ed al D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753, “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”, ai fini della tutela della sicurezza nella circolazione stradale e ferroviaria nonché della prevenzione del fenomeno infortunistico.

CAPO II DEI MANUFATTI PUBBLICITARI

Art. 2 - Definizioni

1. Rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento le seguenti tipologie di manufatti pubblicitari:

INSEGNA DI ESERCIZIO: la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi che è installata nelle immediate vicinanze e in ogni caso nella proprietà privata dell'impresa della quale permette la facile identificazione. Può essere opaca o luminosa sia per luce propria sia per luce indiretta; bifacciale a bandiera ovvero “artistica”, di dimensioni e caratteristiche adeguate all'edificio sul quale è collocata. Può essere posizionata:

- a parete degli edifici secondo le prescrizioni indicate al seguente art. 9;
- su una palina di sostegno o su supporto prefabbricato;
- a bandiera orizzontale o verticale;
- su pensilina o sulle facciate di edifici interamente destinati ad attività industriali, commerciali o a funzioni direzionali.

PREINSEGNA: la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, di forma rettangolare, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportata da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e in ogni caso nel raggio di 1 chilometro. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

CARTELLO: un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi etc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

ALTRI MEZZI PUBBLICITARI:

- striscioni, locandine, stendardi: mezzi privi di rigidità e di superficie su cui appoggiarsi
- sorgenti luminose;
- manifesti e segni orizzontali reclamistici (posti sulla superficie stradale);
- impianti pubblicitari di servizio: qualsiasi manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus,



- pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta sia per luce indiretta.
- impianti di pubblicità o propaganda: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti. Può essere luminoso sia per luce propria sia per luce indiretta.
 - tende , bacheche e targhe d'esercizio.
2. Ai sensi del presente regolamento, e previa approvazione dell'ente proprietario della strada, per "centro abitato" deve intendersi il raggruppamento continuo di edifici delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine, che sia costituito da non meno di 25 fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.
3. Ai sensi del presente regolamento sono da considerarsi collocati sulla strada i manufatti installati entro i limiti della sede stradale o delle sue fasce di rispetto. In vista della strada sono invece da intendersi tutti quei manufatti il cui messaggio pubblicitario, anche per la sola forma, risulta in ogni caso intelligibile dall'utente in transito sulla strada.

Art. 3 - Divieti assoluti

1. È sempre vietata e non può essere in alcun caso autorizzata la collocazione di manufatti pubblicitari:
- nei tratti di strada ad elevato tasso di incidentalità rilevato su base statistica quinquennale;
 - sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate;
 - in corrispondenza delle intersezioni di qualsiasi tipo e dei dossi (raccordi concavi e convessi opportunamente segnalati);
 - su ponti e sottoponti non ferroviari, sui cavalcavia e loro rampe;
 - in corrispondenza di fossi e scoli;
 - per striscioni, locandine e stendardi sospesi al di sopra della carreggiata, ad una quota inferiore a 5,1 metri rispetto al piano della carreggiata misurata dal bordo inferiore degli stessi;
 - sulle scarpate sovrastanti la carreggiata con pendenza superiore a 45°;
 - sui dispositivi di protezione ai margini delle strade, parapetti, guard - rail, eccetera.;
 - sulle pertinenze di esercizio delle strade comprese tra carreggiate contigue con larghezza fino a 4 metri;
 - lungo tutto il tracciato delle curve a limitata visibilità e nell'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
 - a messaggio variabile collocati trasversalmente al senso di marcia con periodo di variabilità inferiore a 5 minuti.
2. Al di fuori di tali ipotesi, è in ogni caso vietata qualsiasi forma di pubblicità che per dimensioni, forma, colori, disegno ed ubicazione possa ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada, distrarne l'attenzione o produrre abbagliamento, ovvero creare insidia o ostacolo alla circolazione.

Art. 4 - Distanze minime di posa fuori dai centri abitati e nei tratti di strade extraurbane con limite di velocità superiore a 50 km/h.

1. Fuori dai centri abitati, nei tratti di strada extraurbana con limite di velocità superiore a 50 km/h, i manufatti pubblicitari devono essere collocati rispettando le seguenti distanze minime di posa, applicabili nel senso delle singole direttrici di marcia:



a) dal limite esterno della carreggiata	3 metri
b) prima delle intersezioni	250 metri
c) dopo le intersezioni	100 metri
d) dagli imbocchi di gallerie	200 metri
e) prima dei segnali stradali di pericolo o di prescrizione	250 metri
f) dopo i segnali stradali di pericolo o di prescrizione	150 metri
g) prima dei segnali di indicazione	150 metri
h) dopo i segnali di indicazione	100 metri
i) dal punto di tangenza delle curve	100 metri
l) altezza dalla banchina stradale misurata nella sezione corrispondente	1,5 metri (salvo striscioni)
m) da <u>cartelli</u> o da <u>altri mezzi pubblicitari</u> regolarmente installati	100 metri (non vale per insegne)

2. Il limite di cui alla lettera a) è derogabile per le insegne di esercizio delle stazioni di rifornimento e delle stazioni di servizio.
3. Nel caso in cui lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del punto in cui viene chiesto il posizionamento del manufatto pubblicitario esistano già, a distanza inferiore a 3 metri dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 metri, è ammesso il posizionamento del manufatto in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi.
4. Per le preinsegne collocate prima delle intersezioni ed entro 500 metri dalle stesse, le distanze di cui alle lettere b), e), f), g) e h) sono sostituite dalla distanza minima pari allo spazio di avvistamento previsto per i segnali stradali; dopo questi ultimi, ad una distanza pari al 50% dello stesso spazio.
5. Il limite di cui alla lettera m) non vale per le insegne di esercizio, mentre si riduce a 50 metri per gli striscioni.
6. Le distanze minime di posa non si applicano:
 - ad eccezione della distanza minima dalle intersezioni, ai cartelli ed agli altri mezzi pubblicitari collocati parallelamente al senso di marcia e in aderenza per tutta la loro superficie a muri di fabbricati esistenti o ad almeno 3 metri dal limite della carreggiata;
 - alle insegne di esercizio collocate parallelamente al senso di marcia e in aderenza per tutta la loro superficie a muri di fabbricati esistenti o ad almeno 3 metri dal limite della carreggiata, anche lungo le curve, fatto salvo il rispetto delle disposizioni dell'art. 3, comma 2.

Art. 5 - Distanze minime di posa nei tratti di strade extraurbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h

1. Nei tratti di strade extraurbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h, i manufatti pubblicitari devono essere collocati rispettando le seguenti distanze minime di posa, applicabili nel senso delle singole direttrici di marcia:

1) prima delle intersezioni	50 metri: sulle strade a scorrimento veloce e di quartiere
-----------------------------	--



	30 metri: sulle strade locali
2) dopo le intersezioni	25 metri
3) dagli imbocchi di gallerie	100 metri
4) prima dei segnali stradali di pericolo o di prescrizione	50 metri: sulle strade a scorrimento veloce e di quartiere 30 metri: sulle strade locali
5) dopo i segnali stradali di pericolo o di prescrizione	25 metri
6) prima degli impianti semaforici	50 metri: sulle strade a scorrimento veloce e di quartiere 30 metri: sulle strade locali
7) dopo gli impianti semaforici	25 metri
8) dai segnali di indicazione	25 metri
9) da cartelli o da altri mezzi pubblicitari regolarmente installati	25 metri per i cartelli 12,5 metri per gli striscioni, le locandine e gli standardi

2. Le distanze minime di posa non si applicano:

- ad eccezione della distanza minima dalle intersezioni, ai cartelli ed agli altri mezzi pubblicitari collocati parallelamente al senso di marcia e in aderenza per tutta la loro superficie a muri di fabbricati esistenti o ad una distanza dal limite della carreggiata che rispetti le esigenze di sicurezza della circolazione stradale di cui all'art. 3, comma 2.;
- alle insegne di esercizio collocate parallelamente al senso di marcia e in aderenza per tutta la loro superficie a muri di fabbricati esistenti o, anche lungo le curve, ad una distanza dal limite della carreggiata che rispetti le esigenze di sicurezza della circolazione stradale di cui all'art. 3, comma 2.

Art. 6 - Dimensioni fuori dai centri abitati

1. Fuori dai centri abitati, le dimensioni massime dei manufatti pubblicitari per ogni faccia devono essere ricomprese nei seguenti limiti:

a)Cartelli ed altri mezzi pubblicitari	max 6 m ²
b)Mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio o nelle aree di parcheggio esclusi quelli attinenti ai servizi prestati	max 8% aree occupate
c)Preinsegne	tra 1 m × 0,20 m e 1,50 m × 0,30 m
d)Insegne di esercizio	max 6 m ²
e)Insegne di esercizio <u>stazioni di rifornimento carburante</u> o stazioni di servizio	max 6 m ²

2. Le preinsegne devono avere forma rettangolare ed è ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di 6 preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano uguali dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.

3. Le insegne di esercizio collocate parallelamente al senso di marcia e in aderenza ai fabbricati aventi superficie massima di 100 m² possono raggiungere la dimensione massima di 20 m². Qualora la superficie della facciata dell'edificio ove ha sede l'attività e sulla quale deve essere installata l'insegna di esercizio sia superiore a 100 m², è possibile



incrementare la superficie dell'insegna nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 m², fino al limite di 50 m².

4. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio, dal computo della superficie massima utilizzabile a fini pubblicitari di cui alla lettera b), devono essere esclusi cartelli, insegne ed altri mezzi pubblicitari attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area. I manufatti pubblicitari non possono in ogni caso essere collocati lungo il fronte stradale, le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi.
5. Nelle aree di parcheggio, oltre all'8% di spazio pubblicitario, è ammessa la collocazione di altri mezzi abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza entro il limite di 2 metri × 2 metri per ogni servizio prestato.

Art. 7 - Distanze minime di posa nei centri abitati

1. Nei centri abitati i manufatti pubblicitari devono essere collocati rispettando le seguenti distanze minime di posa, applicabili nel senso delle singole direttrici di marcia:

a) prima delle intersezioni	30 metri: sulle strade a scorrimento veloce e di quartiere 25 metri: sulle strade locali
b) dopo le intersezioni	20 metri
c) dagli imbocchi di gallerie	30 metri
d) prima dei segnali stradali di pericolo o di prescrizione	30 metri: sulle strade a scorrimento veloce e di quartiere 25 metri: sulle strade locali
e) dopo i segnali stradali di pericolo o di prescrizione	20 metri
f) prima degli impianti semaforici	30 metri: sulle strade a scorrimento veloce e di quartiere 30 metri: sulle strade locali
g) dopo gli impianti semaforici	30 metri
h) dai segnali di indicazione	30 metri
i) da cartelli o da altri mezzi pubblicitari regolarmente installati	25 metri per i cartelli 12,5 metri per gli striscioni, le locandine e gli standardi

2. Le distanze minime di posa non si applicano:
 - nei confronti dei manufatti pubblicitari e della segnaletica di carattere turistico-territoriale collocata ed espressamente individuata dal comune e destinata ad ospitare indicazioni di rilevanza pubblico-istituzionale e messaggi pubblicitari relativi ad imprese private, a condizione che siano salvaguardate la sicurezza della circolazione stradale ed i profili ambientali ed estetico-urbanistici dell'aggregato urbano;
 - ad eccezione della distanza minima dalle intersezioni, ai cartelli ed agli altri mezzi pubblicitari collocati parallelamente al senso di marcia e in aderenza per tutta la loro superficie a muri di fabbricati esistenti o ad una distanza dal limite della carreggiata che rispetti le esigenze di sicurezza della circolazione stradale di cui all'art. 3, comma 2.;



- alle insegne di esercizio collocate parallelamente al senso di marcia e in aderenza per tutta la loro superficie a muri di fabbricati esistenti o, anche lungo le curve, ad una distanza dal limite della carreggiata che rispetti le esigenze di sicurezza della circolazione stradale di cui all'art. 3, comma 2.

Art. 8 - Dimensioni nei centri abitati

1. Nei centri abitati, le dimensioni massime dei manufatti pubblicitari per ogni faccia devono essere ricomprese nei seguenti limiti:

a)cartelli ed altri mezzi pubblicitari	5 m ²
b)mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio o nelle aree di parcheggio esclusi quelli attinenti ai servizi prestati	max 8% aree occupate
c)preinsegne	tra 1 m × 0,20 m e 1,50 m × 0,30 m
d)insegne di esercizio	max 10 m ² (vedi comma 3)
e)insegne di esercizio <u>stazioni di rifornimento carburante</u> o stazioni di servizio	max 6 m ²

2. Le dimensioni massime delle insegne di esercizio e pubblicitarie, collocate in centro abitato, sono le seguenti:

- mq. 5 per le insegne a bandiera e per insegne su palina o supporto prefabbricato, se collocate parallelamente all'asse della carreggiata; mq. 1, se non collocate parallelamente all'asse della carreggiata;
- mq. 10 per le insegne su pensiline o facciate degli edifici interamente destinati ad attività industriali, commerciali o a funzioni direzionali;

Nel caso di insegne aventi forme non regolari (es. lettere singole scatolate, insegne filiformi al neon ecc..) la superficie viene calcolata considerando l'ingombro massimo visivo dell'insegna stessa.

3. In caso di particolari e documentate esigenze potrà essere richiesta deroga alle dimensioni di cui al comma 2.

La deroga potrà essere concessa solamente a seguito di valutazione della Commissione per il Paesaggio e del Comando della Polizia Locale del Comune di Sondrio per ciò che attiene alle esigenze della sicurezza stradale

4. Le preinsegne devono avere forma rettangolare ed è ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di 8 preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano uguali dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.

Art. 9 - Caratteristiche dei manufatti pubblicitari

1. Nel rispetto del divieto di cui all'art. 3, comma 2 del presente regolamento, la sagoma, i colori, i disegni e l'illuminazione dei mezzi pubblicitari devono essere tali da non costituire pericolo per la sicurezza della circolazione. Sono pertanto consentiti soltanto manufatti pubblicitari, con disegni tali da evitare confusione con i segnali di pericolo, e



colori combinati in modo che non predominino quelli usati per i segnali stradali di qualsiasi tipo, in particolare il colore rosso.

2. La collocazione di insegne pubblicitarie e di esercizio è vietata sui tetti, sulle pensiline, sui parapetti di balconi e sulle facciate degli edifici a partire dal 2° piano, ad eccezione delle croci rosse, verdi e blu di indicazione di servizi sanitari, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5 per gli edifici destinati a funzioni di carattere industriale, commerciale e direzionale.
3. Le insegne a bandiera, sia orizzontali che verticali, aggettanti su percorsi esclusivamente pedonali e su sedi stradali o passaggi accessibili da automezzi, devono essere installate, nel rispetto delle distanze minime, in modo tale che la distanza da terra al bordo inferiore sia rispettivamente uguale o superiore a ml. 2,80 e 4,50.
La distanza del bordo verticale rispetto al filo del muro dell'edificio non può superare i due terzi dell'ampiezza del marciapiede ed in valore assoluto ml. 1,20. L'aggetto dovrà comunque essere contenuto a mt. 0,50 dall'orlo esterno del marciapiedi, se ad altezza dello stesso inferiore a mt. 4,50.
4. Le insegne frontali devono essere installate nel vano compreso tra gli stipiti e l'architrave, o immediatamente sopra lo stesso, ed avere una sporgenza massima, rispetto al filo esterno del muro, di cm. 15.
5. In edifici destinati interamente a funzioni di carattere industriale, commerciale e direzionale, possono essere installate insegne o marchi di fabbrica, oltretutto sulle facciate, in deroga a quanto previsto dal precedente comma 2, anche su pensilina, intese come parti integranti del disegno architettonico dell'edificio.
6. Le insegne montate su supporto proprio o su palina, se collocate su area privata, devono rispettare un'altezza da terra, misurata dalla quota del terreno al bordo superiore, non maggiore a ml. 6,00.
7. L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto verso il basso. Per le insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso non deve superare i 4.500 lumen e non deve provocare, in ogni caso, abbagliamento o disturbo ai conducenti in transito. Sono vietate le pubblicità luminose di colore rosso e verde in prossimità delle intersezioni. La croce luminosa rossa, verde e blu è consentita solo per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.
8. Tutti i tipi di insegne luminose di non specifico e indispensabile uso notturno site sul territorio comunale devono essere spente entro le ore ventitrè nel periodo di ora legale ed entro le ore ventidue nel periodo di ora solare, ai sensi delle prescrizioni contenute nell'art. 9 comma 4 della L.R. 17/00.
9. I manufatti pubblicitari devono essere realizzati con materiali resistenti agli agenti atmosferici, preferibilmente zincati di colore scuro, e su strutture di sostegno e di fondazione che garantiscano la stabilità anche sotto la spinta del vento.

Art. 10 - Segnali di indicazione turistici e di territorio

1. Le indicazioni turistiche, industriali, artigianali, commerciali, alberghiere, territoriali e di luoghi di pubblico interesse non possono essere installate in posizione autonoma al di fuori



dei luoghi espressamente individuati dall'Amministrazione comunale, ed in nessun caso devono interferire con l'avvistamento e la visibilità degli altri segnali stradali verticali.

2. Tali indicazioni devono essere installate unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato, senza la possibilità di utilizzo di tale specifica segnaletica al fine di costruire un unico itinerario urbano privilegiato di raggiungimento delle attività.

Art. 11 - Striscioni, locandine e stendardi

1. L'esposizione degli striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, mentre locandine e stendardi possono proporre anche il lancio di iniziative commerciali.
2. Il periodo di esposizione di tali manufatti è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o dell'iniziativa a cui si riferiscono, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive.
3. Il bordo inferiore degli striscioni e degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata sulle strade urbane, deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a mt. 5,0 rispetto al piano della carreggiata

Art. 12 - Tende e bacheche

1. Potrà essere autorizzata l'apposizione di tende all'esterno degli esercizi, purché aggettino su spazi destinati a marciapiede e non sporgano oltre mt. 2,00 dalla linea di base degli edifici.
In caso di pubblici esercizi ed in presenza di particolari situazioni di fatto potranno essere consentite deroghe in ordine alla misura dell'aggetto.
2. Il bordo inferiore delle tende, delle eventuali appendici, guarnizioni di frangia ed il relativo meccanismo, non potranno essere posti ad altezze inferiori a mt. 2,20 dal piano del marciapiede e dovrà risultare arretrato di almeno cm. 50 dal ciglio del marciapiede, verso l'interno.
3. Non potrà essere consentita l'apposizione di vetrinette, bacheche ecc. per la esposizione della merce all'esterno degli esercizi stessi, allorché ciò determini una alterazione delle linee architettoniche dell'edificio o una turbativa del carattere dell'ambiente.
4. L'aggetto massimo non dovrà superare di cm. 10 la linea basamentale dell'edificio e sarà ammesso in presenza di marciapiede, solo se questo avrà larghezza di mt. 1,20 (libera). Potranno essere autorizzati maggiori aggetti fino ad un massimo di cm. 20 quando il marciapiedi sia largo oltre m. 2,00 od in presenza di spazi pedonali di maggiore ampiezza.
5. La disciplina del presente articolo si applica per le opere anzidette applicate in corrispondenza degli spazi privati aperti al pubblico transito.



Art. 13 - Caratteristiche e installazioni di targhe di esercizio

1. Le targhe indicanti professioni ed attività in genere devono essere collocate preferibilmente negli stipiti della porta o, in alternativa, anche in riferimento alle condizioni specifiche, lateralmente alla porta stessa o sui battenti ed avere una dimensione massima di cm. 50 x 25.

Art. 14 - Caratteristiche tecniche e materiali degli impianti fissi per le affissioni

1. Gli impianti fissi “tipo tabella” (monofacciale), collocati a muro sulle facciate degli edifici o su altri manufatti, individuati e delimitati da una cornice, ove consentiti da precise disposizioni comunali, dovranno avere dimensioni uguali o multiple di cm. 70 x 100.
2. Gli impianti fissi “tipo standard” (bifacciale) dovranno essere conformi alle caratteristiche sotto indicate. La struttura di sostegno dovrà essere realizzata con profilato metallico a sezione circolare, senza discontinuità superiore, in modo da conferire all’insieme un maggior grado di stabilità laterale, opportunamente verniciata con colore da determinarsi anche in rapporto al luogo in cui essa viene installata. Il pannello riportante il messaggio pubblicitario delle dimensioni standard uguali o multiple di cm. 70 x 100, fissato saldamente alla struttura di sostegno con opportuni giunti, dovrà essere realizzato con materiale durevole e non ossidabile, sufficientemente rigido e rifinito ai bordi con cornici in profilato di alluminio non verniciato. Il tutto dovrà essere facilmente smontabile, al fine di agevolare le operazioni di manutenzione e di trasporto in loco. L’impianto dovrà, inoltre, essere dotato di una targhetta mono e bifacciale, indicante il concessionario, o il proprietario del mezzo pubblicitario, il numero identificativo dell’impianto stesso utile in caso di informatizzazione del sistema. La collocazione dell’impianto dovrà avvenire in modo tale che la cornice inferiore sia ad una distanza minima da terra di cm. 60 e non superiore a cm. 100 (salvo eccezioni da concordarsi).
3. Gli impianti per affissioni “tipo poster”, sono costituiti principalmente da un pannello delle dimensioni massime di ml. 6 x 3, racchiuso da una cornice di materiale plastico o metallico, di colore e forma da determinarsi in funzione delle caratteristiche dei luoghi e dell’ambiente circostante. Il tutto dovrà essere sostenuto da montanti, tale da configurarsi complessivamente, sia che si tratti di impianto monofacciale che bifacciale, come un corpo scatolare chiuso ai lati, oltre che sul lato non utilizzato. L’impianto dovrà, inoltre, essere dotato di una targhetta mono o bifacciale, indicante il concessionario, o il proprietario del mezzo pubblicitario, il numero identificativo dell’impianto stesso utile in caso di informatizzazione del sistema. La collocazione dell’impianto dovrà avvenire in modo tale che la cornice inferiore sia ad una distanza minima da terra non inferiore a cm. 100 (salvo eccezioni da concordarsi).
4. Gli impianti di affissione tipo “trespolo” dovranno essere polifacciali (tre facce) e la struttura portante di sostegno dovrà essere realizzata in profilato metallico con sezione a “L” o a “V”, opportunamente dimensionata e rinforzata da eventuali traverse, in relazione ai carichi dinamici e statici sopportati dalla struttura medesima; l’impianto dovrà essere verniciato colore grafite opaco. Il pannello riportante il messaggio pubblicitario, delle dimensioni standard di cm. 140 x 200 fissato saldamente alla struttura di sostegno con opportuni giunti in alluminio per mezzo di viti tipo brugola, dovrà essere realizzato con materiale durevole e non ossidabile sufficientemente rigido e rifinito ai bordi con cornici in profilato di alluminio estruso non verniciato, il tutto facilmente smontabile al fine di agevolare le operazioni di manutenzione e di trasporto in loco. L’impianto dovrà essere



dotato inoltre di una targhetta mono o bifacciale indicante il concessionario o il proprietario del mezzo pubblicitario, il numero identificato dell'impianto stesso utile in caso di informatizzazione del sistema. La collocazione dell'impianto dovrà avvenire in modo tale che la cornice inferiore sia ad una distanza minima da terra di cm. 60 e non superiore a cm. 100 (salvo eccezioni da concordarsi).

5. La quantità massima degli impianti di cui al presente articolo é stabilita dal regolamento comunale per la gestione del servizio delle pubbliche affissioni e dal Piano Generale degli Impianti vigenti.

Art. 15 - Segni orizzontali reclamistici

1. I mezzi pubblicitari collocati sulla pavimentazione stradale sono ammessi unicamente all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali e lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere.
2. Il periodo massimo di permanenza sulla sede stradale è limitato al periodo di svolgimento delle manifestazioni cui afferiscono ed alle 24 ore precedenti e successive.

Art. 16 - Impianti pubblicitari di servizio

1. La diffusione di messaggi pubblicitari utilizzando impianti di servizio deve avvenire in modalità tali che per dimensione, tipologia e colori rispettino quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del presente Regolamento, al fine di non costituire pericolo per la sicurezza della circolazione.

Art. 17 - Pubblicità effettuata con veicoli o rimorchi

1. È vietata la pubblicità luminosa a mezzo scritte o insegne sui veicoli, mentre sono ammesse le scritte o insegne rifrangenti purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.
2. La collocazione di manufatti pubblicitari su un veicolo o un rimorchio in sosta per più di 48 ore lungo o in vista della strada è da ritenersi forma di pubblicità per la quale trovano applicazione le disposizioni del presente Regolamento.
3. Nell'ambito dei centri abitati, Il Comune può autorizzare la pubblicità a mezzo di veicoli in sosta all'interno di apposite aree esclusivamente dedicate a tale attività, fermi restando i divieti assoluti di cui all'art. 3, comma 1.

Art. 18 - Pubblicità fonica

1. La pubblicità fonica lungo le strade, dentro e fuori il centro abitato, è consentita dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 18.30 in forme tali da non pregiudicare la sicurezza della circolazione distraendo l'attenzione dei conducenti di veicoli.



2. E' vietato effettuare pubblicità fonica a distanza inferiore di mt. 150 da ospedali, istituti scolastici, edifici di culto o in qualsiasi altra zona alla quale, per motivi contingibili ed urgenti, tale divieto sia esteso con adozione di apposita ordinanza sindacale .

CAPO III DEL REGIME AUTORIZZATORIO

Art. 19 - Autorizzazioni e nulla-osta

1. Fuori dai centri abitati, l'installazione lungo le strade o in vista di esse di qualsiasi manufatto pubblicitario rientrante nelle tipologie individuate dal presente regolamento e la pubblicità fonica sono soggette in ogni caso a preventiva autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada.
2. All'interno dei centri abitati, la competenza al rilascio del provvedimento autorizzativo per l'installazione di qualsiasi manufatto pubblicitario e per la pubblicità fonica è del Comune, salvo il preventivo nulla – osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale o provinciale.
3. Quando i manufatti pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla – osta di quest'ultimo. Quando i manufatti pubblicitari collocati su una strada sono visibili anche dalla sede ferroviaria, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla – osta del gestore dell'infrastruttura (Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.).
4. Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti sulle aree di proprietà ferroviaria, la loro collocazione viene autorizzata dal gestore dell'infrastruttura (Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.), previo nulla – osta dell'ente proprietario della strada dalla quale risultano visibili. Qualora il manufatto sia collocato fuori dalle aree di proprietà di RFI, ma ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri 30 dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia, l'autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada di cui ai commi precedenti è subordinata al preventivo nulla – osta del gestore della infrastruttura ferroviaria, tenuto conto delle esigenze di sicurezza pubblica, della conservazione delle ferrovie, della natura dei terreni e delle particolari circostanze locali.

Art. 20 - Vincoli culturali, paesaggistici e idrogeologici

1. Lungo le strade site nell'ambito o in prossimità dei beni culturali o paesaggistici individuati dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, per la collocazione dei manufatti pubblicitari non temporanei, autorizzabili ai sensi dell'art. 19, deve essere ottenuta preventivamente l'autorizzazione paesaggistica secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio.
2. All'interno dei nuclei di antica formazione e sugli edifici individuati dal vigente P.G.T. come di particolare pregio architettonico o di carattere monumentale, per la collocazione



dei manufatti pubblicitari non temporanei, autorizzabili ai sensi dell'art. 19, deve essere ottenuto preventivamente il parere della Commissione comunale per il Paesaggio.

3. Qualora l'installazione di manufatti pubblicitari preveda la realizzazione di strutture di sostegno che comportino anche minimi movimenti di terra in aree soggette a vincolo idrogeologico, oltre all'autorizzazione necessaria ai sensi dell'art. 19, è richiesta specifica autorizzazione ai fini idrogeologici rilasciata dal Comune nel cui territorio rientra l'area sottoposta a vincolo.

Art. 21 - Vincoli urbanistici ed edilizi

1. Nel caso in cui la tipologia e le caratteristiche del manufatto e delle relative strutture di sostegno risultino tali da determinare una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio secondo le previsioni del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, della Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e degli strumenti urbanistici, dovrà essere ottenuto idoneo titolo abilitativo ai sensi della normativa vigente.

Art. 22 - Procedura per il rilascio dell'autorizzazione

1. La domanda, da compilarsi su apposito modulo, deve essere presentata, in carta legale o resa legale nella misura stabilita dalle leggi fiscali, all'ufficio competente corredata dai seguenti documenti:
 - a) estratto planimetrico (anche catastale) con l'identificazione dell'immobile e la posizione del manufatto pubblicitario;
 - a) progetto quotato dell'opera e relativa descrizione tecnica, dai quali siano individuabili gli elementi essenziali dell'opera e la sua eventuale collocazione sul fabbricato, compreso il disegno del possibile supporto, in duplice copia, debitamente firmato dal titolare dell'impresa esecutrice o dall'interessato, se l'opera è realizzata in economia;
 - b) bozzetto colorato in duplice copia del messaggio pubblicitario da esporre.
 - c) documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione nell'ambiente circostante;
 - d) autodichiarazione attestante che il manufatto da collocare è stato calcolato e verrà realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità e la sicurezza;
 - e) copia del nulla osta tecnico dell'ente proprietario della strada, qualora richiesto;
 - f) parere della Commissione comunale per il Paesaggio, qualora richiesto.
 - g) autorizzazione paesaggistica, qualora richiesta.
2. Entro 60 giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma precedente il Servizio Edilizia Privata, Pianificazione e Mobilità concede o nega l'autorizzazione alla installazione del manufatto pubblicitario.
3. In caso di collocazione richiesta fuori dai centri abitati in prossimità di strade di altri enti o lungo le sedi ferroviarie il Comune, conclusa con esito positivo la procedura di cui al primo periodo del comma 2 (che in ogni caso deve concludersi entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza), indirizza il richiedente all'ente che deve rilasciare l'autorizzazione ai sensi dell'art. 19, il quale esegue il sopralluogo e provvede nei termini di legge sull'istanza.



4. In caso di accoglimento dell'istanza, l'autorizzazione concessa ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile con apposita istanza diretta all'ente che ha rilasciato il titolo originario.
5. Per le sole insegne di esercizio regolarmente autorizzate e conformi alle disposizioni del presente regolamento collocate sulle facciate e pensiline degli edifici, l'autorizzazione ha validità illimitata, salvo obbligo da parte del titolare dell'esercizio di rimozione alla cessazione dell'attività.
La validità delle autorizzazioni delle insegne di esercizio collocate sulle facciate e pensiline, già rilasciate con validità triennale alla data di approvazione del presente Regolamento, è automaticamente convertita in validità illimitata.

Art. 23 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. È fatto obbligo al titolare della autorizzazione di:
 - a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'ente competente al momento del rilascio della autorizzazione o anche successivamente per intervenute o motivate esigenze;
 - d) procedere alla rimozione nel caso di:
 - decadenza o revoca dell'autorizzazione,
 - nel caso di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto della installazione,
 - di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio,
 - di cessazione dell'attività.
2. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per lo svolgimento del quale sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

Art. 24 - Targhette di identificazione

1. Su ogni manufatto pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati con caratteri incisi, i seguenti dati:
 - a) amministrazione rilasciante;
 - b) soggetto titolare;
 - c) numero della autorizzazione;
 - d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
 - e) data di scadenza.Per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.
2. La targhetta o la scritta di cui al comma 1 devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogniqualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati.



CAPO IV DELLE RIMOZIONI E DEL REGIME SANZIONATORIO

Art. 25 - Rimozione dei manufatti pubblicitari abusivi

1. 1. Tutti i manufatti pubblicitari non autorizzati o che, sebbene autorizzati, non siano collocati conformemente alle disposizioni del presente Regolamento, devono essere rimossi, questi ultimi alle condizioni e nei tempi fissati dall'art. 30. A tal fine l'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore che ha contestato la violazione trasmette copia del verbale all'ente proprietario della strada o dell'infrastruttura ferroviaria ed al Comune di Sondrio
2. Qualora il manufatto sia stato realizzato in violazione della normativa urbanistico – edilizia o dei vincoli culturali e paesaggistici, il Comune dispone che il trasgressore ed il proprietario dell'area su cui il manufatto è installato provvedano alla immediata rimozione, ferme restando le eventuali sanzioni previste dalla normativa in materia. Qualora il trasgressore non proceda alla rimozione, il Comune provvede d'ufficio a spese del trasgressore e/o dell'obbligato in solido.
3. Nel caso in cui l'installazione dei manufatti pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale o rientrante nel patrimonio degli enti proprietari della strada o dell'infrastruttura ferroviaria, oppure allorquando la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel presente regolamento, l'ente proprietario esegue senza indugio la rimozione. Successivamente, l'ente che ha eseguito la rimozione trasmette la nota delle spese sostenute al Prefetto, che emette ordinanza – ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.
4. Nel caso in cui l'installazione dei manufatti abusivi sia realizzata su suolo privato, l'ente proprietario della strada o dell'infrastruttura ferroviaria diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato a rimuovere il manufatto entro dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, l'ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del manufatto collocato entro la fascia di rispetto o visibile dalla strada, provvedendo altresì alla sua custodia e ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo. Al fine di consentire la rimozione, tutti gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove è collocato il manufatto pubblicitario. Tale facoltà di accesso deve essere documentata attraverso la verbalizzazione degli atti di accertamento amministrativo previsti dalla L. 689/81.
5. 5. Tutti i messaggi pubblicitari e propagandistici, che possono essere variati senza l'autorizzazione prevista dall'art. 19, qualora in contrasto con il divieto di cui all'art. 3, comma 2, devono essere rimossi entro gli otto giorni successivi alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio.



Art. 26 - Custodia dei manufatti rimossi

1. I manufatti pubblicitari rimossi dall'ente proprietario della strada o dell'infrastruttura ferroviaria vengono depositati in un luogo di pubblico deposito o altro luogo idoneo, a disposizione del proprietario.
2. In ogni caso, l'ente proprietario può liberamente disporre dei mezzi pubblicitari rimossi in conformità al presente articolo, una volta che sia decorso il termine di sessanta giorni senza che l'autore della violazione, il proprietario o il possessore del terreno ne abbiano richiesto la restituzione. Il predetto termine decorre dalla data di effettuazione della rimozione, nell'ipotesi di cui all'art. 25, comma 3, o dalla data della diffida, nell'ipotesi di cui all'art. 25, comma 4.
3. I costi diretti e indiretti di deposito, custodia ed eventuale demolizione saranno a carico esclusivo ed integrale del proprietario del manufatto pubblicitario rimosso.

Art. 27 - Sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie

1. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative ed accessorie previste dall'art. 23 del Codice della Strada, fatte salve eventuali sanzioni di carattere penale previste dalla normativa in vigore
2. Restano ferme le sanzioni previste dalla normativa urbanistico – edilizia, ferroviaria e culturale – paesaggistica in vigore

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 - Coordinamento con la normativa fiscale

1. Le limitazioni e i divieti contenuti nel presente Regolamento non possono essere derogati dalle normative regolamentari adottate per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, salva la previsione di norme più restrittive con riferimento alle modalità di collocazione della pubblicità in funzione dell'esigenza di garantire un più razionale sfruttamento degli spazi pubblicitari.
2. Per gli impianti non in regola con la normativa tributaria, indipendentemente dalla procedura di rimozione e dalla applicazione delle sanzioni previste, il Comune o il concessionario del servizio delle pubbliche affissioni possono effettuare la immediata copertura del messaggio pubblicitario, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso, sequestrando i manufatti a garanzia del pagamento delle spese sostenute.

Art. 29 - Norme di rinvio



1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle norme contenute nel D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”, nel D.P.R. 16/12/1992 n. 495 “Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada” e nel D.P.R. 11/07/1980 n. 753 “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”, nonché in ogni altra disciplina applicabile in materia.

Art. 30 - Norme transitorie

1. Le autorizzazioni rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento saranno ritenute valide qualora rispondenti alla disciplina regolamentare adottata, fatta salva la piena legittimità dei titoli autorizzativi già rilasciati fino alla naturale scadenza degli stessi.
2. Alla naturale scadenza dei titoli autorizzativi rilasciati prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina regolamentare, è stabilito un termine di 180 giorni per la regolarizzazione dei manufatti pubblicitari non conformi alla nuova disciplina o per la rimozione di quelli in contrasto con le disposizioni di cui ai Capi II e III del presente regolamento. In caso di mancata rimozione o di mancata presentazione di istanza finalizzata alla regolarizzazione del manufatto non conforme entro il termine prescritto si procederà a norma del Capo IV del presente regolamento.



Marca da Bollo €16,00

COMUNE DI SONDRIO
Sportello Unico per l'Edilizia
Piazzale Valgoi, 4
23100 SONDRIO

Sondrio, _____

OGGETTO: Richiesta di Autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il
_____ (c.f. _____), in qualità di _____
della Ditta _____, con sede a
_____, in Via/Frazione _____ n. _____, recapito
telefonico _____, indirizzo e-mail _____
(P.IVA _____) esercente l'attività di _____,

CHIEDE

ai sensi dell'art. 19 del vigente "Regolamento per la disciplina della pubblicità sulle strade e sulle altre aree pubbliche o di uso pubblico", il rilascio dell'autorizzazione all'installazione all'esterno del proprio esercizio, sito a Sondrio, in Via _____ n° _____, di (breve descrizione, caratteristiche, materiale, colori, luminosità, numero e dimensioni del/i mezzo/i pubblicitari/o)

nella posizione indicata negli elaborati allegati;

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, che il manufatto da collocare è stato calcolato e verrà realizzato e posto in opera in modo da garantirne la stabilità, tenendo conto della spinta del vento e della natura del terreno.

FIRMA DEL RICHIEDENTE

A tale scopo, in duplice copia, allega:

- estratto planimetrico (anche catastale) con l'identificazione dell'immobile;
- documentazione fotografica a colori dei luoghi/facciate dell'edificio prima dell'installazione;
- elaborato quotato a colori del/i mezzo/i pubblicitari/o;
- montaggio fotografico o rendering del mezzo pubblicitario nella collocazione prevista.